



COORDINAMENTO NAZIONALE
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORI

SBLOCCA CANTIERI





Gentile associato

SBLOCCA CANTIERI

PREMESSA

Con la pubblicazione in Gazzetta della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. n. 32/2019 (c.d. **Decreto Sblocca Cantieri**) si è operata una sostanziosa revisione dell'impianto normativo che regola gli appalti pubblici in Italia.

Quindi, dal **18 giugno 2019**, sono vigenti le **nuove e definitive variazioni** al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. **Codice dei contratti**), che determinano la nuova disciplina per i soggetti che vogliono preparare bandi e avvisi di lavori, servizi e forniture.

Di seguito tutti i cambiamenti che interessano il **Codice dei contratti**.

Lo Sblocca Cantieri è suddiviso in 3 capi:

- **CAPO I** (artt. 1-5 septies) - Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
- **CAPO II** (artt. 6-20 bis) - Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etna
- **CAPO III** (artt. 21-30) - Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017.

Sicuramente tra gli interventi più importanti di modifica del Codice dei contratti, spiccano sicuramente quelli che inerenti:



Circolare SPECIALE 2019

- il Regolamento Unico di attuazione;
- i livelli di progettazione;
- le concessioni di lavori pubblici;
- le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- gli appalti sottosoglia;
- i criteri di aggiudicazione dell'appalto;
- l'affidamento della progettazione o esecuzione dei lavori;
- gli acquisti dei comuni non capoluogo senza obbligo di aggregazione;
- l'appalto integrato;
- la progettazione nell'appalto integrato;
- i commissari di gara;
- i motivi di esclusione;
- l'attestazione SOA;
- il subappalto;
- il differimento disciplina affidamento concessionari.

REGOLAMENTO UNICO D'ATTUAZIONE

Il Regolamento Unico di attuazione dovrà contenere disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, le linee guida e i decreti già adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2 (requisiti dei progettisti), articolo 31, comma 5 (compiti del RUP), articolo 36, comma 7 (procedure sottosoglia), articolo 89, comma 11 (elenco categorie SIOS), articolo 111, commi 1 e 2 (verifica di conformità e di collaudo), articolo 146, comma 4, articolo 147, commi 1 e 2, e articolo 150, comma 2 (qualificazione, progettazione e collaudo nel settore beni culturali).



Per quanto concerne le linee guida ANAC e i decreti del MIT che cesseranno, lo Sblocca Cantieri ha stabilito un loro possibile aggiornamento fino all'entrata in vigore del Regolamento. Nello specifico, il regolamento presenterà **prescrizioni** relative a:

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g) collaudo e verifica di conformità;
- h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i) lavori riguardanti i beni culturali.

Terminano la loro valenza a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento, anche le linee guida cd. “**non vincolanti**” presenti nell'articolo 213, comma 2.

Questa variazione determina la cancellazione contestuale del principio della “soft law”, e ad un recupero del **Regolamento Attuativo Generale**.

LIVELLI PROGETTAZIONE

Previsto, **fino al 31 dicembre 2020**, un **periodo transitorio** durante il quale i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno affidabili in relazione al progetto definitivo. Pertanto, sino a tale data, vi è la possibilità, relativamente ai contratti di lavori di manutenzione



ordinaria e straordinaria, eccezion fatta per gli interventi di manutenzione straordinaria che includono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, di:

- stabilire l'affidamento, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in relazione al progetto definitivo di cui fanno parte almeno una relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, il computo metrico- estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;
- provvedere all'esecuzione dei lavori indipendentemente dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

APPALTI SOTTOSOGLIA

La nuova disciplina, in tema di appalti sottosoglia, prevede che:

- per **affidamenti** di importo **pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro** per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, c'è l'affidamento diretto, dopo la valutazione di tre preventivi qualora esistenti per i lavori, mentre, per i servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati in relazione ad indagini di mercato ovvero ricorrendo ad elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- per **affidamenti** di lavori di importo **pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro** ci sarà la procedura negoziata dopo la consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero ricorrendo ad elenchi di operatori economici;
- per **affidamenti** di lavori di importo **pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro** ci sarà la procedura negoziata dopo la consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero ricorrendo ad elenchi di operatori economici;



- per **affidamenti** di lavori di importo **pari o superiore a 1.000.000 di euro** e fino alle soglie di cui all'articolo 35, si applicheranno le procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

AGGIUDICAZIONE APPALTO

Relativamente al l'aggiudicazione dei **contratti "sottosoglia"**, il principio del **"minor prezzo"** sarà alternativa valida comunque al posto dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora si opti per questo criterio è doverosa l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l'appalto non presenti carattere transfrontaliero ed il numero delle offerte superi 10.

In ambito di **appalti sopra soglia** è confermato come unico criterio di aggiudicazione a disposizione della stazione appaltante quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**.

Stabilito anche il principio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche per i **contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro** caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo oltre che nei casi già previsti.

Nel documento di legge finale ha trovato nuovamente posto il tetto del 30% per il punteggio economico nell'offerta economicamente più vantaggiosa.

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE O ESECUZIONE DEI LAVORI

Sino al **31 dicembre 2020** e sempre in via provvisoria, i soggetti attuatori di opere che necessitano della progettazione, c'è la possibilità di iniziare le procedure di affidamento anche nell'eventualità di **finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione**.



Questi possono procedere all'**affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori** nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate e finalizzate a seguito di **provvedimento legislativo e amministrativo**.

ACQUISTI PER COMUNI NON CAPOLUOGO SENZA OBBLIGO D'AGGREGAZIONE

Per i Comuni non capoluogo è **sospeso, fino al 31 dicembre 2020**, l'obbligo di attivare tramite **centrali di committenza**, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti (ex art. 37 comma 4).

COMMISSARI GARA

Sospeso fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo di scegliere i commissari di gara tra esperti iscritti all'**albo istituito presso l'ANAC**. Ribadito comunque l'obbligo di reperire i commissari seguendo le regole di competenza e trasparenza descritte da ogni stazione appaltante.

CRITERI ESCLUSIONE

Tra i motivi di esclusione dalle gare, grazie alle novità previste dal comma 1 dell'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, **viene meno l'esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore**.

ATTESTAZIONE SOA

Grazie alle modifiche previste all'articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, al fine dell'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il **periodo di attività documentabile** è quello che interessa i **quindici anni precedenti** la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.



SUBAPPALTO

Inoltre, sempre sino al **31 dicembre 2020**, l'applicazione è **sospesa** per:

- il comma 6 dell'articolo 105 del Codice: **l'obbligo di riportare la terna di subappaltatori** durante la gara.
- il comma 2 dell'articolo 174 del Codice: che prevede che gli operatori economici riportino in sede di offerta le **parti del contratto di concessione che vogliono subappaltare a terzi**.

La nuova disciplina infine prevede che il subappalto venga necessariamente riportato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non possa oltrepassare la soglia del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

ULTERIORI MISURE

La norma individua anche i commissari straordinari per alcune **grandi opere** (Mose di Venezia, Gran Sasso), e garantisce al Governo la podestà di procedere sulle grandi infrastrutture nominando i **commissari straordinari**.

Prevista anche la nascita di una nuova società pubblica, **ITALIA INFRASTRUTTURE**, al fine di snellire le procedure dei cantieri per le opere pubbliche.

Introdotte misure per la **rigenerazione urbana** e **l'efficienza energetica**, così come fondi per la ricostruzione post terremoto nel Centro Italia.

Prevista l'installazione di **telecamere** negli asili e nei centri anziani.

CONTROLLO SRL

Novità anche in merito alle regole sugli obblighi di nominare i **revisori nelle Srl**, le quali acquistano una nuova flessibilità: pur rimanendo confermata la data limite del 15 dicembre 2019, l'obbligo di nomina viene reso meno stringente.



Circolare SPECIALE 2019

Secondo le nuove prescrizioni, scatta l'**obbligo** nel momento in cui gli ultimi due bilanci della società oltrepassano, alternativamente, uno dei seguenti parametri:

- totale attivo e ricavi 4 milioni di euro (prima il tetto era 2 milioni),
- 20 dipendenti (la precedente regola ne prevedeva 10).

A conti fatti, le Srl interessate dai nuovi obblighi scenderanno da 150mila a 80mila.

Per le società che avessero già proceduto alle nomine, pur non avendone più l'obbligo, hanno la facoltà di intraprendere una revoca per giusta causa (prevista una specifica procedura, con passaggio in assemblea dei soci).

Le nostre Sedi e i nostri contatti rimangono a tua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialità